

TRIBUNALE DI MESSINA

IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c..

Istanza ex art. 151 c.p.c.

[redacted] classe del docente [redacted] zzo il
[redacted] n [redacted], C.F.
[redacted], elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., presso il
recapito professionale del sottoscritto **avv. Nino Munafò**, (C.F.
MNFNNI79E27A638U), con studio in Barcellona P.G., via Benedetto Croce
24, pec: ninomunafo@pec.giuffre.it, che lo rappresenta e difende per procura
in calce al presente atto

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, C.F. 80185250588, do-
miciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Mes-
sina, Via dei Mille 65;

**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio scola-
stico regionale per la Sicilia** in persona del Direttore p.t., con sede in Palermo,



Via Giovanni Fattori 60, C.F. 80018500829, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio VIII Ambito territoriale provinciale di Messina, in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, C.F. 80005000833, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65.

resistenti

e nei confronti di

tutti gli aspiranti docenti iscritti nelle GPS, (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), e nelle GI, (Graduatorie di istituto) dell'ambito territoriale di Messina per le classi di concorso interessate che, in virtù e per effetto dell'esatta collocazione del ricorrente, possano vedere modificata la loro posizione in entrambe le graduatorie

controinteressati

Premesso che:

il ricorrente è stato in servizio, sino al 30 giugno 2022, in qualità di docente a tempo determinato, per la c. [REDACTED]
tecnologie meccaniche - [REDACTED]

[REDACTED], (cfr. contratto all.);

il ricorrente è, difatti, un insegnante c.d. tecnico pratico, categoria per la quale il titolo di studio di accesso è, anziché la laurea, il diploma.

Egli ha conseguito il diploma di “perito industriale specializzazione



.,(cfr. doc.all).

Egli ha inoltre conseguito i 24 crediti formativi, (CFU), relativi alle competenze di base nelle discipline antropo – psico – pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 207, n. 59 e del DM 10 agosto 2017 n. 616, nell'anno accademico 2016/2017, superando l'ultimo esame, Ente accreditato (cfr. attestato allegato).

In data 28.05.2022, il ricorrente ha inoltrato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 n. prot. (cfr. doc. all.), per le seguenti graduatorie: **B003** laboratorio di fisica, per la quale è necessario avere conseguito il diploma di “Perito Industriale” e **B017** laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, per la quale è necessario avere conseguito il diploma di “Perito Industriale”.

La piattaforma *online* non ha permesso, nonostante l'istante fosse in possesso dei diplomi necessari all'insegnamento nelle succitate classi di concorso unitamente ai 24 CFU, di potersi iscrivere nella prima fascia della graduatoria provinciale.

L'Ufficio VIII – Ambito territoriale di Messina- con nota dell'1.06.2022, ha affermato che “l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, che disciplina la materia, all'art. 3, comma 9, ha rilevato che “ per l'inserimento nella Prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia



delle graduatorie di istituto è necessario di essere in possesso di specifica abilitazione, non essendo sufficiente il conseguimento del titolo di studio congiunto al possesso dei 24 CFU”, (cfr. doc. all.).

Difatti, in data 29.07.2022 sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Messina valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 ed il ricorrente non ha avuto accesso alla I fascia GPS né alla II fascia graduatoria di Istituto.

Sulla scorta dell’attuale generale assetto normativo e dell’interpretazione di esso operata dagli uffici scolastici, il ricorrente, pertanto, pur avendo acquisito i 24 CFU, non avrebbe diritto all’inserimento nella I fascia della graduatoria di provinciale e nella II fascia delle graduatorie di Istituto.

Per questo motivo egli è costretto a ricorrere al Giudice del Lavoro, nelle forme del procedimento d’urgenza, chiedendo che il possesso congiunto dei diplomi succitati e dei 24 CFU, con riferimento alle classi di concorso di cui in narrativa, vengano considerati requisiti idonei all’inserimento in I fascia delle graduatorie provinciali ed in II fascia delle graduatorie di Istituto, in quanto titoli abilitanti all’insegnamento, per i seguenti motivi:

VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE

La normativa nazionale deve necessariamente “leggersi” ed interpretarsi in senso costituzionalmente orientato, ovvero in senso conforme alla cornice normativa sovranazionale.



Sulla base delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore Nazionale con D. Lgs n. 206/2007 e D.Lgs n. 15/2016, l'accesso alle professioni regolamentate può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in titoli di formazione o in una determinata esperienza lavorativa.

Più in particolare, la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo decreto di attuazione impongono il possesso di idonea qualifica professionale al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente. Tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di titolo di formazione e quindi di qualifica professionale utile all'esercizio della professione regolamentata.

La normativa sovranazionale non utilizza il termine “abilitazione”, bensì la più generale espressione “qualifica professionale”.

Pertanto, le procedure che lo Stato italiano definisce abilitanti, non rappresentando una formazione regolamentata ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” e sono da considerarsi esclusivamente quali mere procedure amministrative di reclutamento che consentano di programmare gli accessi.

Tali procedure sono da distinguersi nettamente dall'idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.



In altri termini, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata delle norme nazionali, il diritto all'esercizio della professione non viene esercitato in virtù della procedura abilitativa, bensì in virtù di idoneo titolo di accesso.

E tale titolo altro non è che la qualifica professionale” di cui alla normativa europea, (cfr, tra le altre, Tribunale Roma, 22 marzo 2019, n. 2823).

Il ricorrente, pertanto, avendo conseguito il diploma di “perito industriale specializzazione meccanica” in data [REDACTED], idoneo all'insegnamento nella classe di concorso B003, (Laboratori di fisica), e nella classe di concorso B017,(laboratori di scienze e tecnologie meccaniche), oltre ai 24 CFU ottenuti in data 06.04.2022, è in possesso dei requisiti per ottenere l'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di istituto per le succitate classi di concorso.

Tale interpretazione del dato normativo nazionale e sovranazionale è l'unico conforme a Costituzione e i decreti ministeriali emanati si pongono rispetto ad essa in insanabile contraddizione, posto che l'O.M. n. 112 del 6.05.2022, che riproduce nella sostanza la precedente Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, richiede per l'iscrizione nella I fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. abilitazione, continuando, pertanto, a pregiudicare il diritto di coloro che sono in possesso del titolo di studio idoneo alla relativa classe di concorso e dei 24 CFU.

VALORE ABILITANTE TITOLO DI STUDIO IDONEO ALL'ACCESSO E 24 CFU.

Tale interpretazione del dato normativo nazionale e sovranazionale, (l'unico



conforme a Costituzione), trova riscontro nel D.Lgs 13 aprile 2017, n. 59, ove **i 24 CFU, unitamente al titolo di studio coerente con le classi di insegnamento, costituiscono condizione e presupposto per accedere alle procedure concorsuali “riservate agli abilitati”.**

Non vi è dubbio, pertanto, che il diploma di maturità coerente con le classi di concorso B003 e B017, unitamente ai 24 CFU conseguiti in specifici settori disciplinari, sia titolo intrinsecamente abilitante, idoneo a consentire l'accesso alla I fascia della GPS ed alla II fascia delle graduatorie di istituto. Diversamente il sistema entrerebbe in insanabile conflitto per un verso con la normativa sovranazionale, che gode di copertura costituzionale, per altro verso con la stessa Carta Costituzionale, ovvero con l'art. 3 Cost., laddove si disciplini in maniera irragionevolmente diversa la medesima situazione sostanziale.

In questa prospettiva, è allora ragionevole ritenere che i concetti di idoneità all'insegnamento e di abilitazione vadano complessivamente rivisitati e che pertanto l'inserimento nelle graduatorie di I fascia GPS e II fascia Istituto debba essere consentito “agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico, (nel caso di specie il diploma idoneo all'insegnamento tecnico pratico), e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo *ex art.* 5 del Regolamento di cui al DM n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2 del DM 374/2017 con elenco



non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad altre abilitazioni”, (cfr. ordinanza 23.09.2020 Trib. Messina, dott.ssa Totaro).

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito il titolo di studio idoneo alla relativa classe di concorso ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l’inserimento nella I fascia delle GPS.

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO.

In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di questo stesso Tribunale che ha in plurime pronunce affermato il valore abilitante del titolo di studio idoneo all’insegnamento della relativa classe di concorso unitamente ai 24 CFU, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dall’art. 5 D.Lgs 59/2917 sulla scorta della legge delega, (art. 1 comma 110 l.107/2015), ritenendo parimenti che le procedure c.d. abilitative siano, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di programmare gli accessi, unitamente alla ormai maggioritaria giurisprudenza di merito di tutta Italia, (cfr., a solo titolo esemplificativo, ordinanza 22.12.2020 Trib. Messina, sentenza n. 974 del 5.05.2022 Trib. Messina e n. 1157 del 25.05.2022 Trib. Messina).

SUL PERICULUM IN MORA E SUL FUMUS BONI JURIS

Come riconosciuto in diversi pronunciamenti di merito, (cfr, ad esempio, Tribunale ordinario di Monza, sezione lavoro, 18.10.2019 per analogo caso), il *periculum in mora*, nel caso di specie, è insito nella perdita delle maggiori *chances* di lavoro che deriverebbero al ricorrente dal mancato inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di istituto in tempo utile per ottenere la nomina di docente per l’anno scolastico 2022/2023, in



considerazione dell'imminente pubblicazione delle graduatorie.

La mancata inserzione del ricorrente nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di istituto renderà oltre modo difficile l'inserimento nella scuola, in occasione delle convocazioni per l'anno scolastico 2022/2023, perché ne posporrà notevolmente la posizione in graduatoria e si risolverà quindi in una perdita di professionalità e di *chances*, anche per l'impossibilità di conseguire il punteggio, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti di supplenza, anche annuali.

Difatti, nelle more dei tempi del giudizio di merito, al ricorrente non sarebbe consentito l'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto, subendo così egli un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa e di maturare il punteggio, (in questo senso: ordinanza cautelare Trib. Messina del 10.01.2022 e 24.01.2022, dott.ssa Rando, del 21.02.2022 Collegio Trib. Messina, del 3.01.2022 e del 21.12.2021 dott.ssa Bellino, del 18.01.2022 dott.ssa Totaro, ecc.).

Pertanto, la domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una conseguenza, con chiara sussistenza dell'attualità e della concretezza del *periculum*.

Sulla base di tale oggettiva circostanza, il ricorrente si è determinato a richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di ottenere il riconoscimento dell'idoneità dei titoli posseduti all'iscrizione in I fascia GPS ed in II fascia Graduatoria d'Istituto prima che le graduatorie vengano redatte, considerato



l'avvio del nuovo anno scolastico in data 1.09.2022.

La mancata stipula del contratto per l'anno scolastico 2022/2023, o la stipula di un contratto di supplenza per pochi mesi, non gli consentirebbe di maturare l'ulteriore punteggio necessario a "competere" con i colleghi in graduatoria per accedere ai posti disponibili.

In altri termini, tutte le volte in cui si parla di collocazione in graduatoria, avendo riguardo al difficile mondo del precariato della scuola come più e più volte riconosciuto dai giudici di merito, (cfr, ad esempio, il ritenuto del provvedimento del Tribunale di Monza, sezione lavoro, del 18.10.2019), il *periculum in mora* è da considerarsi insito nella perdita delle maggior *chances* di lavoro che deriverebbero al ricorrente dal mancato inserimento nella citata fascia delle graduatorie.

La sussistenza del *fumus boni iuris* risulta chiaramente da quanto precedentemente dedotto in fatto ed in diritto, dall'orientamento dei tribunali di merito in casi analoghi, dalla necessità di addivenire ad un'interpretazione ragionevole e costituzionalmente orientata delle norme interne.

Per tutti i suesposti motivi, il ricorrente prof. Enrico Vincenzo Stracuzzi, ut supra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento del proposto ricorso:



- 1) **in via cautelare, inaudita altera parte** ovvero previa comparizione delle parti, accertare, ritenere e dichiarare la presenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e quindi che il prof. Vincenzo Enrico Stracuzzi dispone di titoli abilitanti all'insegnamento, costituiti dal possesso congiunto dei diplomi di cui in narrativa e dei 24 CFU, con riferimento alle classi di concorso di cui infra, (B003 e B017);
- 2) per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente il ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, provincia di Messina, e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto provincia di Messina, aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024, per le succitate classi concorsuali, (B003 e B017), con posizione spettante in base al punteggio maturato e con l'adozione dei provvedimenti d'urgenza che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
- 3) **Nel merito:** accertare, ritenere e dichiarare il prof. Enrico Vincenzo Stracuzzi dispone di titoli abilitanti all'insegnamento, costituiti dal possesso congiunto dei diplomi di cui in narrativa e dei 24 CFU, con riferimento alle classi di concorso di cui infra, (B003 e B017);
- 4) **conseguentemente, ordinare al Ministero convenuto** di inserire immediatamente il ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, provincia di Messina, e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, provincia di Messina, aa. ss.



2022/2023 e 2023/2024, per le succitate classi concorsuali, (B003 e B017), con posizione spettante in base al punteggio maturato;

- 5) per l'effetto, condannare i resistenti a provvedere all'inserimento del ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, provincia di Messina, e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, provincia di Messina, aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024, per le succitate classi concorsuali, (B003 e B017), con posizione spettante in base al punteggio maturato.
- 6) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

RICHIESTA DI NOTIFICA IN FORMA TELEMATICA.

Si chiede che l'Ill.stre Giudice adito voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la parte ricorrente provveda alla notifica nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati mediante il ricorso alla notificazione in forma telematica, ovvero mediante pubblicazione degli atti introduttivi del giudizio e del decreto pedissequo nell'apposita area del sito Internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione convenuto.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, per cui il CU è pari a € 259,00, dal cui pagamento il ricorrente è esentato, giusta dichiarazione sostitutiva che si allega.



Si allegano: 1) diploma di maturità; 2) certificato acquisizione 24 CFU; 3) contratti di docenza a.s. 2021/2022; 4) domanda inserimento graduatoria II fascia del 28.05.2022; 5) diniego USP; 6) Tabella titoli di accesso insegnamento tecnico pratico; 7) OM. n. 112 del 6.05.2022; 8) stralcio graduatorie.

Barcellona P.G., 10 agosto 2022

Avv. Nino Munafò

